Cassazione civile sez. I, 07/07/2025, n. 18427

Svolgimento del processo

- **1.1.** A.A., cittadino dellâ??Algeria, ha impugnato ai sensi dellâ??art. 35 bis del D.Lgs. n. 25/2008 in data 10/06/2024, dinanzi al Tribunale di Milano, il provvedimento del 14/02/2024 (notificatogli il 16/05/2024) con cui la Commissione nazionale per il Diritto dâ??Asilo (dâ??ora in avanti, CNA) gli ha revocato lo status di rifugiato, altresì comminandogli il divieto di reingresso nel territorio italiano per 10 anni, status di rifugiato che gli era stato riconosciuto con provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano in data 6.12.2013 in quanto riconosciuto vittima di persecuzione per appartenenza al gruppo sociale LGBTI.
- **1.2.** Come esposto nel decreto, con una nota del 17.01.2024 trasmessa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dellâ??Interno, la Commissione Nazionale per il diritto di asilo venne informata del fatto che la permanenza in Italia del cittadino straniero avrebbe potuto esporre il Paese a gravi rischi per la sicurezza dello Stato.

Quindi, la Commissione Nazionale, emesso lâ??avviso di avvio del procedimento di revoca dello status di rifugiato, il 1 febbraio 2024 effettuò lâ??audizione del cittadino straniero e con provvedimento Id. Omissis del 14/02/2024 (notificato il 16/05/2024) â?? impugnato dinanzi al Tribunale di Milano â?? dispose la revoca dello status di rifugiato del cittadino straniero ritenendo che la fattispecie rientrava integralmente nelle ipotesi di cui al combinato disposto di cui agli artt.13 e 12 del D.Lgs. n. 251/2007 e che doveva applicarsi anche lâ??art. 33, comma 3, che rinvia allâ??art. 32, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 25/2008, secondo cui il provvedimento adottato dal Collegio in tale ipotesi reca lâ??attestazione dellâ??obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso e soggiorno dellâ??interessato di cui allâ??art. 13, commi 13 e 14 del D.Lgs. n. 286/1998, che quantificava in anni dieci, attesa la accertata pericolosità dellâ??interessato per la sicurezza dello Stato.

In particolare la CNA ha ravvisato la ricorrenza di una prima fattispecie di revoca, di cui al combinato disposto di cui allâ??art. 13, comma 1, lett. a) in relazione allâ??art. 12, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 251/2007 (â??quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Statoâ?•) â??â?! CONSIDERATO che la segnalazione della situazione di pericolosità del beneficiario sopra indicato deve essere in primo luogo inquadrata nel contesto attuale delle minacce alla sicurezza dello Stato, così come attualmente rappresentato dai competenti organi di sicurezza. In particolare, la minaccia derivante da persone non stabilmente incardinate in organizzazioni terroristiche, ma instradate in un percorso di radicalizzazione solitario o on-line (c.d. lupi solitari) sono stati rappresentati nella

Relazione Annuale sulla Politica di Informazione per la Sicurezza del 2021â?lâ?• e che â??Nel contesto sopra descritto, la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rappresentato che lâ??interessato costituisce pericolo per la sicurezza dello Stato in quanto esprime attraverso i social media contenuti violenti e minacciosi, di matrice politica e religiosa, che si inseriscono nel quadro di rischio determinato dalle attuali contingenze geopoliticheâ?•. La CNA ha affermato che si determina, pertanto, sotto tale versante, la ricorrenza della fattispecie di cui allâ??art. 12, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 251 del 2007.

Con il medesimo provvedimento la CNA ha ritenuto, sotto altro profilo, che dagli esiti istruttori fossero emerse circostanze che deponevano per una seconda fattispecie di revoca in ragione dellâ??insussistenza attuale di rischi legati alla supposta condizione personale del cittadino straniero e alla sua presunta discriminazione nella famiglia di origine a causa del suo orientamento sessuale e ne ha dedotto che ciò integrava la fattispecie di revoca cui allâ??art. 13, comma 12, lett. b) del D.Lgs. n. 251/2007 (â??Il riconoscimento dello status di rifugiato Ã" stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fattiâ?•), con lâ??effetto che non potevano dirsi integrate le condizioni che, ai sensi dellâ??art. 19, comma 1 e 1.1. del D.Lgs. n. 286/1998 avrebbero comportato lâ??applicazione del principio di non refoulement.

1.3. Nel giudizio di primo grado il Ministero dellâ??Interno ha resistito, contestando lâ??impugnazione e chiedendone il rigetto.

Nel corso dellâ??istruttoria giudiziale Ã" stato audito il cittadino straniero e, allâ??esito, i suoi difensori â?? come si evince dal controricorso (fol. 12/13) â?? hanno insistito perché fosse ordinato allâ??Amministrazione resistente di esibire in giudizio la Nota del 17 gennaio 2024 della Polizia di prevenzione della Direzione generale del Ministero dellâ??interno, con termine per osservazioni sulla stessa in caso di eventuale ostensione, insistendo, per il resto, nel ricorso.

Il Tribunale, dopo avere ascoltato il cittadino straniero, con decreto n. cron. 9439/2024 ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di revoca dello status di rifugiato emesso dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo il 14.02.2024 nonché gli atti ad esso conseguenti, avendo riguardo ad entrambe le cause di revoca dello status espresse, disponendo il ripristino ad ogni effetto, in capo al ricorrente, dello status di rifugiato, con integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.

Il Tribunale ha riportato gli ampi stralci del provvedimento della CNA impugnato di cui sopra e ha evidenziato che risultava centrale nella motivazione della CNA il contenuto di due pubblicazioni: come si legge nel decreto impugnato (fol. 2) â??Lâ??immagine su WhatsApp, rimasta nel profilo personale del A.A. per due giorni, mostrava il portavoce militare di Hamas, vestito in modo militare e col volto travisato da una kefiah bianca e rossa, che ammonisce che â??la vittoria di Allah Ã" vicinaâ?• e un post su Instagram, su un profilo privato â??a commento di

una foto di un gruppo di bambini terrorizzati e feriti e menzionando le migliaia di bambini palestinesi uccisi a quella data nellâ??ambito dellâ??operazione militare avviata nella c.d. Striscia di Gaza dopo i massacri perpetrati in Israele da Hamas il 7/10/2023, il A.A., sul presupposto che trattasi di Paesi che sostengono lo â??stato sionista terroristaâ?• (Israele) e hanno le mani sporche di sangue, minaccia (anche lâ??Italia, espressamente indicata fra di essi) che â??questi assassiniâ? • saranno rintracciati e puniti â??se non loro, la loro proleâ?•; concludendo â??occhio per occhio dente per dente viva Hamas e viva la Resistenzaâ?•â?• (fol. 2 del decr. imp.).

Il Tribunale ha, quindi, dato atto delle contestazioni mosse dal cittadino straniero che, nel ricorso, aveva riferito che la Nota del 17 gennaio 2024 della Polizia di prevenzione della Direzione generale del Ministero dellà??Interno, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, non era stata allegata, né messa a sua disposizione, nonostante fosse lâ??atto presupposto sul quale si basava il provvedimento impugnato, e che alla pregressa richiesta avanzata formalmente dal cittadino straniero era stata opposta la preclusione ex art. 24 della legge n. 241/1990; ha richiamato le difese svolte dallâ??Avvocatura dello Stato.

Per quanto di interesse, il Tribunale, esaminate le richieste istruttorie, ha disatteso la richiesta di acquisizione della Nota ministeriale menzionata nel provvedimento impugnato avanzata dal cittadino straniero, ed ha affermato che â??E).2 Lâ??acquisizione della Nota ministeriale menzionata nel provvedimento impugnato non Ã" necessaria, e non ne va quindi ordinata lâ??esibizione in causa. La conseguenza della sua mancata produzione, legittimamente fondata su ragioni di secretazione, giova infatti al ricorrente: atteso che, -avendo egli sin *ab origine* ed ancora in sede di ricorso introduttivo eccepito la sconoscenza del suo contenuto â?? ed avendo, ciò nonostante, deciso lâ??Amministrazione di non svelarlo, detta Nota e per questo giudice *tamquam non esset* e non se ne potrà trarre alcuna conseguenza probatoria sfavorevole al A.A. Il che significa che, per quanto riguarda il primo e principale capo del provvedimento impugnato, che la pericolosità del ricorrente per la sicurezza dello Stato italiano non potrà che esser interamente ed esclusivamente desunta dal contenuto dei messaggi cui sâ??Ã" detto al superiore par. B).2â?³.

Quindi, ha proceduto allâ??esame del merito della controversia.

Innanzi tutto ha escluso la sussistenza dei presupposti per la revoca dello status di rifugiato per unâ??erroneità della rappresentazione dei fatti posti nel 2013 a fondamento della domanda di protezione internazionale; ha evidenziato che non vi erano elementi idonei a dimostrare la supposta erroneità di quanto rappresentato in relazione alle discriminazioni subite a causa dellâ??orientamento sessuale e che nel provvedimento di revoca mancava qualsiasi riferimento ad un mutamento del quadro culturale e giuridico dellâ??Algeria in proposito, di guisa che il riconoscimento dello status di rifugiato meritava piena conferma.

Quindi, passando allâ??esame dellâ??altra causa di revoca il Tribunale, pur non dubitando â??della gravità intrinseca delle esternazioni effettuate dal ricorrenteâ?•, su cui si Ã" soffermato, ha dedotto che â??G), 2 E tuttavia, ad avviso del Collegio, ciò non rende ex se solo il ricorrente quel concreto pericolo per la sicurezza dello Stato che solo può giustificare la revoca del suo status di rifugiato. Perché veramente A.A. possa essere considerato tale, occorre che quei messaggi -dal contenuto oggettivamente minaccioso, violento e vendicativo- si siano inseriti in un contesto personale e sociale concretamente rivelatore del rischio di una sua evoluzione verso la c.d. radicalizzazione, sino a indurlo potenzialmente ad intenti omicidiari e terroristici del tipo di quelli menzionati nel provvedimento impugnatoâ?• ha concluso â??Ã? dunque credibile, come dichiarato dal A.A. anche in questa sede e non smentito dal resistente (di ciò, evidentemente, onerato), che egli non frequenta (né in Italia, né altrove) gli ambienti del radicalismo islamico e neppure la moschea per la preghiera del venerdì (â? \cdot). Il che esclude che sussista quel livello di concretezza del rischio di passaggio allâ??azione â??offensivaâ??, che solo può assurgere a pericolo per la sicurezza nazionale e giustificare -sia pur preventivamente- la revoca dei benefici concessigli con lo status di rifugiato.â?• (fol. 9).

Il Ministero dellâ??Interno ha proposto ricorso, chiedendo la cassazione del decreto impugnato con due mezzi illustrati con memoria.

Il cittadino straniero ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

2. Preliminarmente, va rimarcato che il ricorso per cassazione svolge due motivi che concernono questioni procedurali e di merito riferite alla statuizione riguardante il provvedimento di revoca adottato ai sensi del combinato disposto costituito dallà??art. 13, comma 1, lett. a) in relazione allà??art. 12, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 251/2007 (â??quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Statoâ?•).

Di contro, la statuizione di annullamento del provvedimento di revoca adottato ai sensi dellâ??art. 13, lett. b) del D.Lgs. n. 251/2007 (perché â??Il riconoscimento dello status di rifugiato Ã" stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fattiâ?•) non risulta attinta da censure, come si evince anche dalla memoria depositata dalla Avvocatura Generale.

Tanto premesso, non merita accoglimento lâ??eccezione di inammissibilit \tilde{A} dedotta dal controricorrente sul rilievo che la mancata impugnazione della statuizione relativa alla revoca del rifugio ex art. 13, lett. b) D.Lgs. 251/2007 escluderebbe in toto lâ??interesse lâ??impugnazione: $ci\tilde{A}^2$ non \tilde{A} ", in quanto il provvedimento di revoca esponeva due distinte ed autonome ragioni ciascuna di per s \tilde{A} © sufficiente a privare il cittadino straniero dello status e le differenti vicende processuali non interferiscono sullâ??ammissibilit \tilde{A} del ricorso per cassazione, circoscritto ad

una sola di esse.

Per il resto, non si ravvisa alcuna ragione di inammissibilitÃ, perché il ricorso di legittimità delinea in maniera chiara ed esauriente le vicende di causa, le contestazioni sollevate e le questioni in diritto sottoposte allâ??esame di questa Corte.

Ne segue, quindi, lâ??infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente.

- 3. Il Ministero della??Interno ha svolto due motivi di ricorso con cui ha denunciato:
- I) la nullità del decreto ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, degli artt. 118, 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., dellâ??art. 116 c.p.c., dellâ??art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008; nonché la nullità del decreto ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per carenza assoluta di motivazione e/o motivazione apparente, violazione dellâ??art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- II) la nullità del decreto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 14, della Direttiva 2011/95 e degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 251/2007.
- **4.1.** Con il primo motivo di ricorso, si censura il decreto nella parte in cui ha escluso la necessità di acquisire la nota del 17.01.2024 della Polizia di prevenzione della Direzione generale del Ministero della??Interno, ritenendo la stessa *tamquam non esset* ai fini della decisione.

Più nello specifico, si impugnano i seguenti passaggi motivazionali: â??E).2 Lâ??acquisizione della Nota ministeriale menzionata nel provvedimento impugnato non è necessaria, e non ne va quindi ordinata lâ??esibizione in causa. La conseguenza della sua mancata produzione, legittimamente fondata su ragioni di secretazione, giova infatti al ricorrente: atteso che, -avendo egli sin *ab origine* ed ancora in sede di ricorso introduttivo eccepito la sconoscenza del suo contenuto â?? ed avendo, ciò nonostante, deciso lâ??Amministrazione di non svelarlo, detta Nota è per questo giudice *tamquam non esset* e non se ne potrà trarre alcuna conseguenza probatoria sfavorevole al A.A. Il che significa che, per quanto riguarda il primo e principale capo del provvedimento impugnato, che la pericolosità del ricorrente per la sicurezza dello Stato italiano non potrà che esser interamente ed esclusivamente desunta dal contenuto dei messaggi veicolati nei social network (e solo parzialmente riprodotti in questa sede) di cui sâ??e detto al superiore par. B) 2â?³.

Il Ministero, nello svolgere la sua critica, ha dedotto di avere precisato sin dal primo grado, in sede di comparsa di costituzione e risposta, che la nota della polizia di prevenzione posta a fondamento della revoca non risultava ostensibile alla luce di quanto disposto dalla??art. 24, comma 1, lett. a) della legge n. 241/1990, che rimandava al D.M. 16 marzo 2022 per la

individuazione delle categorie di atti sottratti al diritto di accesso. Ha rimarcato che il predetto D.M. contempla espressamente i documenti relativi ai procedimenti di revoca e di cessazione dello stato di protezione internazionale, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

Ha quindi evidenziato che, al fine di realizzare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di segretezza e il diritto di difesa, soccorre lâ??art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007 che disciplina una specifica procedura giudiziale volta a consentire lâ??esercizio del diritto di accesso ai documenti individuati dal predetto D.M.

Ha ricordato che, per i documenti con classifica di â??riservatoâ?•, la procedura Ã" avallata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 12.06.2023, n. 5753).

Ha anche ricordato che ai sensi della direttiva 2013/32, come interpretata dalla CGUE, qualora gli Stati membri limitino lâ??accesso ad informazioni o a fonti la cui divulgazione comprometterebbe, segnatamente, la sicurezza nazionale o la sicurezza delle fonti, essi devono non soltanto consentire lâ??accesso a tali informazioni o a tali fonti ai giudici competenti al fine di pronunciarsi sulla legittimitĂ della decisione relativa alla protezione internazionale, ma anche istituire, nel loro ordinamento nazionale, delle procedure che garantiscano che i diritti della difesa della persona interessata vengano rispettati.

Poste queste premesse, il ricorrente deduce che apoditticamente il Tribunale avrebbe ritenuto che lâ?? Amministrazione avesse deciso di non svelare il contenuto della Nota ministeriale ed ha ritenuto di poter decidere senza acquisirla.

Rimarca che non rientra nella disponibilit della?? Amministrazione, la produzione della Nota, attesa la circostanza decisiva che tale nota ha un contenuto segretato.

Sostiene che la Nota aveva carattere indispensabile e che ai fini della prova della pericolositA della??interessato, il giudice avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al citato art. 42, unico procedimento che consente la??ostensione della comunicazione in oggetto.

Deduce che nel presente caso non potrebbe trovare applicazione lâ??orientamento consolidato di legittimità che individua il carattere discrezionale dellâ??ordine di esibizione di cui agli artt. 118 , 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., come tale rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Deduce il ricorrente anche la violazione dellâ??art. 8, comma 3, del D.Lgs. 25/2008, che impone il potere, e soprattutto il dovere, dellâ??autoritĂ giurisdizionale di esperire poteri di accertamento ufficiosi al fine di vagliare la valutazione operata dallâ??Amministrazione e, correlativamente, la situazione del privato (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/09/2021, n. 25596).

Denuncia, inoltre, la violazione dellâ??art. 116 c.p.c., laddove il Giudice ha desunto dal contegno processuale dellâ??Amministrazione -necessitato ai sensi della normativa in materia di tutela della segretezza dei documenti â?? prova della â??non pericolosità â?• dellâ??odierno resistente.

Lamenta, infine, a causa della mancata procedura di ostensione della Nota, anche un vizio motivazionale osservando che il decreto si pone in contrasto con il consolidato indirizzo della giurisprudenza euro-unitaria (CGUE, Sentenza del 22/9/2022, C-159/21), ai sensi della quale lâ??autorità accertante deve disporre di tutte le informazioni pertinenti, usandole per determinare la propria valutazione dei fatti e delle circostanze.

Lamenta, inoltre, che dalla mancata ostensione siano stati illegittimamente tratti indizi di prova contraria.

- **4.2.** Il motivo Ã" fondato e va accolto.
- **4.3.** \tilde{A} ? opportuno delineare il quadro normativo di riferimento.

â?? La legge 07/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allâ??art. 24 stabilisce la disciplina dellâ??esclusione del diritto di accesso e prevede che â??1. Il diritto di accesso Ã'' escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articoloâ?lâ?•, con la precisazione che â??2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti allâ??accesso ai sensi del comma 1.â?• e che â??5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nellâ??ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche lâ??eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti allâ??accesso.â?•, infine Ã'' precisato che â??7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti lâ??accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridiciâ?l.â?•.

â?? Il Ministero dellâ??Interno con il D.M. 16 marzo 2022 ha dettato la â??Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dellâ??art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dallâ??articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15â?• ed ha stabilito allâ??art. 2, comma 1, lett. m) che, ai sensi dellâ?? articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dellâ?? articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti allâ??accesso per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali (art. 2, lett. m) â??m) i documenti relativi ai procedimenti di riconoscimento, di revoca e di cessazione dello stato di protezione internazionale nonché di rilascio dei permessi

di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19 comma 1.2 e comma 2 lettera d)-bis e 22, comma 12-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la cui conoscenza puÃ² pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionaliâ?•.

â?? La legge 3 agosto 2007 n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) allâ??art. 42 definisce le â??classifiche di segretezzaâ?• â?? segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato â?? attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali e prevede, al comma 8, che â??8. Qualora lâ??autorità giudiziaria ordini lâ??esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati allâ??autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copiaâ?•.

Ne consegue che in tutti i casi in cui non Ã" opposto il segreto di Stato (artt. 39â??41 della legge n. 124/2007), allâ??esito dellâ??ordine di esibizione gli atti vanno consegnati allâ??autorità giudiziaria che provvede nei termini indicati.

4.4.- Ã? principio cardine del nostro ordinamento che la tutela giurisdizionale deve essere effettiva e concreta e che il diritto di azione non Ã" suscettibile di limitazioni, né formali, né sostanziali, a meno che non siano volte ad attuare altri principi o interessi di rango costituzionale.

Lâ??art. 42 della legge n. 124 del 2007, nel ridisciplinare lâ??attribuzione delle classifiche di segretezza, che sono volte a circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali, non ha soppresso la disciplina dellâ??accesso difensivo, dettata dallâ??art. 24 della legge n. 241 del 1990, semmai lâ??ha presupposta ed integrata, attribuendo allâ??Autorità giudiziaria che dispone lâ??accesso un ruolo attivo, a garanzia del corretto equilibrio tra esigenze di riservatezza e legittime istanze difensive. In ogni caso, a meno che non sia apposto il segreto di Stato, lâ??Amministrazione non potrà opporre vincoli derivanti da valutazioni compiute da organi amministrativi, compreso lâ??oscuramento di parte dei documenti se non condivisa dal giudice, e dovrà attenersi alle prescrizioni di detta autorità giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, parere della Sezione I, n. 2226 del 1 luglio 2014).

4.5. Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie il provvedimento di revoca impugnato si componeva in parte di una motivazione evocata *per relationem* alla Nota del 17 gennaio 2024 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza â?? Polizia di Prevenzione, per la quale il ricorrente aveva avanzato già prima dellâ??avvio del giudizio istanza di accesso agli atti, respinta dal Ministero dellâ??Interno con comunicazione del 31/05/2024 nella quale si dava atto che si trattava di documento classificato e della necessità di seguire la specifica procedura giudiziale di cui allâ?? art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007 per conseguire lâ??ostensione.

- 4.6.- In proposito, va rammentato che il provvedimento amministrativo può essere motivato *per relationem*, con espresso rinvio ad un proprio precedente atto in quanto, ai sensi dellâ??art. 3 della legge n. 241/1990, tale motivazione Ã" legittima, ove siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, non incidendo siffatto modus operandi sullâ??essenza dellâ??operazione valutativa, la quale non ne risulta sminuita (Cass. n. 7273/2023), purché questo espliciti i presupposti di fatto e diritto che sorreggono lâ??esercizio della funzione amministrativa; qualora, invece, il provvedimento richiamato sia, a sua volta, motivato â??*per relationem*â??, si verifica una doppia *relatio*, che, non consentendo alcun controllo sulle ragioni della decisione, equivale a motivazione omessa (Cass. n. 26051/2024). � stato affermato (in tema di sanzioni amministrative emesse dalla Consob) che il decreto che commina la sanzione può essere motivato *per relationem* mediante il rinvio allâ??atto dellâ??Ufficio sanzioni che contiene la proposta, senza che in tal caso debba esserne ribadita la motivazione, purché il predetto atto sia in esso richiamato con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione (Cass. n. 10212/2024).
- 4.7.- Alla luce di questi principi, va osservato che anche nel caso di un provvedimento di revoca dello status di rifugiato, come quello in esame, non sussistono ragioni ostative ad una motivazione *per relationem*, perché ciò che rileva Ã" che, ai sensi dellâ??art. 46 della Direttiva 2013/32/UE, il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice che preveda lâ??esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, lâ??esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado. Ebbene, quando la motivazione per relationem intercetta un atto presupposto o un documento munito di classificazione di segretezza, lâ??esercizio del diritto di accesso deve avvenire mediante lâ??attivazione delle specifiche modalità predisposte dallâ??art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007.

In effetti, nel caso in esame lâ??odierno controricorrente aveva chiesto sin dal primo grado di procedere allâ??ordine di esibizione del documento. La stessa Amministrazione, costituitasi, aveva dedotto la possibilità di ostensione del documento in sede giurisdizionale.

Va aggiunto, a confutazione delle osservazioni svolte dal controricorrente circa la effettiva classificazione di segretezza del documento, che lo stesso Tribunale ha accertato che la mancata produzione era â??legittimamente fondata su ragioni di segretazioneâ?•.

Come si Ã" visto il Governo o lâ?? Autorità competente possono prevedere casi di sottrazione allâ?? accesso di documenti amministrativi, ove la loro conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali e nel caso in esame la ricorrenza della classificazione non Ã" stata esclusa dal Tribunale.

In proposito va ricordato che la Corte Costituzionale (v. Corte Cost. 10 aprile 1998, n. 110), pur pronunciandosi in riferimento a distinta fattispecie ha affermato che â??la sicurezza interna ed esterna dello Stato costituisce interesse essenziale ed insopprimibile della collettivitÃ, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altroâ?• e â??pertanto, nel caso in cui si tratti di agire per la salvaguardia dei supremi interessi dello Stato, può trovare legittimazione il segreto, quale strumento necessario per raggiungere il fine di quella sicurezza e per garantire lâ??esistenza, lâ??integrità e lâ??assetto democratico dello Stato, valori tutelati dagli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Cost.â?•.

E tuttavia, va posto in evidenza, in quanto trattasi di previsione normativa che concorre alle garanzie del giusto processo, che lâ??articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990 prevede, al contempo, quale norma di chiusura, che debba essere comunque garantito lâ??accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

La richiamata disposizione si coniuga con le ulteriori prescrizioni nella specifica materia dettate dallâ??art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007 che disciplina le modalità di esibizione dei documenti classificati, per i quali non sia stato opposto il segreto di Stato.

In particolare, la disposizione, da un lato, ribadisce il diritto di accesso ai fini della difesa in giudizio, dallâ??altro, ne circoscrive le modalità di esercizio, consentendo la sola visione dei documenti classificati a chi ne abbia interesse per motivi di difesa, senza che sia possibile estrarne copia.

Una lettura coordinata delle richiamate disposizioni induce a concludere nel senso che il diritto di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza soltanto nel caso in cui sia necessario per lâ??utilizzo difensivo, costituendo il diritto alla tutela giurisdizionale uno dei principi cardine dellâ??ordinamento costituzionale (così in motiv. Cons. Stato, Sez. III, 20/03/2019, n. 1849).

 $Ci\tilde{A}^2$ significa che le esigenze di riservatezza recedono, sia pure nei termini previsti, ove sussistano le esigenze processuali, mentre ove tali esigenze non siano manifestate mediante la procedura di accesso le esigenze di riservatezza prevalgono.

Fermo restando lâ??obbligo dellâ??Amministrazione di collaborare lealmente con lâ??Autorità giudiziaria ai fini dellâ??acquisizione delle prove, sullâ??attendibilità delle quali lâ??organo giudicante Ã" chiamato ad esprimersi, va ricordato che il contesto di cautela entro il quale lâ??acquisizione deve avvenire Ã" chiaramente definito dallâ??art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, a tenore del quale le cautele devono essere disposte caso per caso dal magistrato, sentita lâ??Amministrazione, e svilupparsi con modalità diverse a seconda della situazione generale e del momento, senza tuttavia spingersi al punto di vanificare lâ??esercizio del diritto di agire in giudizio con interpretazioni elusive dei principi costituzionali e della legislazione nella specifica materia (Consiglio di Stato , sez. I , 13/01/2016, n. 1882).

- Ã?, dunque, nel solco di questi principi, punto di equilibrio di contrapposte e rilevanti esigenze, che va scrutinata la *res iudicanda*.
- **4.8.** Orbene, muovendo da tale premessa, ritiene il Collegio che la decisione impugnata sia viziata per plurime ragioni.
- **4.9.** Invero, posto che il provvedimento impugnato non era privo di motivazione, ma motivato in parte *per relationem* alla Nota già ricordata, il Tribunale, indiscussa la necessaria strumentalità della Nota per la complessiva e compiuta conoscenza delle ragioni e dei fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca dello status di rifugiato, non poteva esimersi â?? come invece ha fatto â?? anche a garanzia del diritto al giusto processo dal richiedere allâ??Amministrazione competente di esibire la documentazione, perché nellâ??ambito della disciplina che viene in rilievo, la tutela delle esigenze difensive della parte sono assicurate proprio dalla procedura di cui allâ??art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, che colloca la discovery in sede processuale ed onera il giudice anche del dovere di conservazione dei documenti con modalità che ne tutelino la riservatezza; questa Ã" la disciplina che assicura lâ??assolvimento degli oneri motivazionali e probatori dellâ??Amministrazione e la conoscibilità dei documenti secretati, a meno che non sia opposto il segreto di Stato, e, a seguito dellâ??ostensione, il diritto di difesa può compiutamente dispiegarsi nel rispetto del contradditorio, così come il controllo giurisdizionale di proporzionalità che non si sovrappone alla valutazione discrezionale dellâ??autorità competente.

Pertanto, diversamente da quanto opina il Tribunale, non puÃ2 giovare al ricorrente la scelta di non acquisire la documentazione secretata nella forma procedimentalizzata â?? come, peraltro, chiesto e rappresentato da entrambe le parti ed a cui il Collegio giudicante avrebbe potuto procedere anche dâ??ufficio nel rispetto dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/32/UE, in ragione del dovere di cooperazione istruttoria che connota la specifica materia della protezione internazionale -, perché le esigenze di riservatezza poste a tutela della sicurezza dello Stato rimangono intatte e sono accompagnate da una presunzione relativa destinata a prevalere ove non sia esercitato il diritto di accesso perché â??in presenza di informative con classifica di â??riservatoâ?• il richiamo per relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre lâ??esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dallâ??ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e le garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezzaâ?• (Consiglio di Stato, sentenza 12.06.2023, n. 5753): ne consegue che la decisione di non attivare la procedura di ostensione non priva il provvedimento impugnato della complessiva motivazione anche per relationem, come invece ritenuto dal Tribunale, ma Ã" piuttosto destinata a riverberarsi negativamente sulle concrete possibilitA di valutazione in sede giurisdizionale e di difesa delle parti.

4.10.- Va, pertanto, affermato che â??In materia di revoca dello status di rifugiato, qualora il provvedimento sia motivato *per relationem* ad un altro atto o documento amministrativo al quale sia stata apposta la â??classifica di segretezzaâ?•, la conoscibilità di questâ??ultimo Ã" assicurata in contraddittorio, a fini difensivi e per lâ??esercizio del controllo giurisdizionale, attraverso il procedimento ex art. 42, comma 8, della <u>legge n. 124/2007</u>, che persegue la finalità di bilanciare le esigenze di sicurezza e le garanzie difensive del giusto processo in sede giurisdizionale; la omessa attivazione del procedimento di ostensione ex art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007 non Ã" idonea, né sufficiente ad inficiare la motivazione *per relationem*â??.

Nel caso in esame, pertanto il Tribunale ha errato a non dare corso allâ??istanza di esibizione e a ritenere che la Nota in questione, in tal modo, fosse deprivata di valore giuridico; la decisione va cassata e in sede di riesame il Tribunale dovrà procedere ai sensi dellâ??art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, con le cautele necessarie previste dal legislatore, consentendo il dispiegarsi delle difese nel contraddittorio delle parti in applicazione del principio enunciato.

5.1. Con il secondo motivo di ricorso, si censura il decreto gravato per aver violato e/o falsamente applicato lâ??art. 14, della Direttiva 2011/95, nonché gli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 251/2007.

A parere del ricorrente, il Tribunale ha errato perché ha subordinato la legittimità della revoca dello status di rifugiato disposta ai sensi dellâ??art. 14, par. 4, lett. a), della Direttiva 2011/95 alla sussistenza di un â??livello di concretezza del rischio di passaggio allâ??azione â??offensivaâ??, che solo può assurgere a pericolo per la sicurezza nazionale e giustificare â?? sia pur preventivamente â?? la revoca dei benefici concessigli con lo status di rifugiatoâ?•.

Nel fare ciò, il Tribunale avrebbe applicato, erroneamente, il parametro di valutazione previsto per la (diversa) fattispecie di cui allâ??art. 14, par. 4, lett. b), della citata Direttiva, consistente nellâ??accertamento di un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società â?• (CGUE, C-159/21, 22 settembre 2022), al diverso accertamento richiesto dalla lett. a) dellâ??art. 14 cit., che si accontenta di uno standard, per così dire, â??più attenuatoâ?• atteso la rilevanza degli interessi in gioco.

Sostiene il ricorrente che la rilevanza degli interessi protetti dalla disposizione di cui si tratta non può che determinare, quindi, un arretramento della soglia richiesta ai fini della legittimità della revoca dello status di rifugiato, escludendo, pertanto, la necessità di â??concretiâ?• indici e ritenendo, al contrario, sufficiente una valutazione, necessariamente preventiva, di *periculum*, come correttamente ritenuto dallâ??Amministrazione in epigrafe, con conseguente rilevanza anche di condotte â?? o, in questo caso, di messaggi â?? â??dal contenuto oggettivamente minaccioso, violento e vendicativoâ?• (cfr. pag. 8 del decreto gravato).

5.2. Sul piano normativo va rammentato che: â?? lâ??articolo 14, della Direttiva 2011/95/UE, prevede: al par. 3, â??Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al

riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

- a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o \tilde{A} " esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell \hat{a} ??articolo 12;
- **b)** il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per lâ??ottenimento dello status di rifugiatoâ?•;
- al par. 4, â??Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:
- **a)** vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;
- b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravitÃ, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membroâ?•.
- â?? Questa normativa Ã" stata trasposta a livello interno dagli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 251/2007, che riproducono le fattispecie eurounitarie, di guisa che la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia costituisce indiscusso canone esegetico.
- Lâ??art. 12 stabilisce che â??1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non Ã" riconosciuto quando: a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui allâ??articolo 10; b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; c) lo straniero costituisce un pericolo per lâ??ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dallâ??articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nellâ??ipotesi aggravata di cui allâ??articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis , primo comma, del codice penale. I reati di cui allâ??articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravateâ?•
- Lâ??art. 13 stabilisce che â??1. Fatto salvo lâ??obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero e adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, e accertato che: a) sussistono le condizioni di cui allâ??articolo 12; b) il riconoscimento dello status di rifugiato e stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fattiâ?•.

5.3. Il motivo Ã" fondato e va accolto.

Va evidenziato che la Corte di Giustizia ha già avuto modo di affermare che due sono le tipologie di pericolo che lâ??autorità accertante, prima, e il giudice, dopo, devono vagliare al fine di procedere alla revoca dello status di rifugiato e che â??da un confronto tra queste due disposizioni emerge che lâ??articolo 14, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva °Direttiva 2011/95/UE) fa riferimento a un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova il cittadino interessato di un paese terzo, mentre lâ??articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di questâ??ultima riguarda un pericolo per la comunità di tale Stato membro. Pertanto, queste due disposizioni si riferiscono a due diversi tipi di pericoloâ?• (cfr. CGUE, sent. del 06/07/2023, nella causa C-8/22).

- **5.4.** Nel caso in esame la revoca Ã" stata disposta in relazione alla fattispecie rientrante nella previsione di cui allâ??art. 14, paragrafo 4, lett. a) della Direttiva 2011/95/UE, che trova corrispondenza nella previsione nazionale di cui al combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 251/2007, e che consente agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato se vi sono fondati e ragionevoli motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza del Paese in cui si trova.
- **5.5.** Ulteriore giurisprudenza europea ha esaminato la questione dellâ??interpretazione della nozione di pericolo per la sicurezza nazionale e ordine pubblico nel contesto del diritto dâ??asilo.

Sul punto Ã" stato evidenziato che: â??i motiviâ?! per considerare il richiedente protezione internazionale come un pericolo per la sicurezza nazionale o lâ??ordine pubblico nel territorio dello stato membroâ?! devono essere ragionevoli e non gravi e non si riferiscono necessariamente a un reato grave già commesso o a un reato grave non politico commesso al di fuori del paese di rifugio prima che lâ??interessato fosse ammesso come rifugiato, ma richiedono solo la prova di un pericolo per la sicurezza nazionale o per la sicurezza o ordine pubblico, lasciano chiaramente agli Stati membri un margine di discrezionalità più ampio rispetto ai gravi motivi per applicare le disposizioni di esclusione contenute negli artt. 12 e 17 della Direttiva 2011/95â?• (CGUE, sent. del 22//2022, in causa C- 159/2021).

5.6. La CGUE, con la recente sentenza del 27/2/2025 in causa C-454/23, ha preso in esame il rischio di pregiudizio alla sicurezza interna o esterna dello Stato membro e ha ribadito la differenza tra le due fattispecie affermando â??49 â?? Più precisamente, la nozione di â??sicurezza dello Stato membro in cui si trova (il rifugiato)â?•, di cui allâ??articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95, corrisponde a quella di â?• sicurezza nazionaleâ?•, di cui allâ??articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva. A tal riguardo, occorre prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte secondo la quale la nozione di â??pubblica sicurezzaâ?• ai sensi dellâ??articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dellâ??Unione e dei loro familiari di

circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77 e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 e GU 2014, L 305, pag. 116), comprende tanto la sicurezza interna di uno Stato membro quanto la sua sicurezza esterna e che, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché alla sopravvivenza della popolazione, così come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, T., C-373/13, EU:C:2015:413, punto 78 e giurisprudenza ivi citata)â?•.

LA CGUE, sempre nella sentenza del 27/2/2025 in causa C-454/23, ha quindi aggiunto â??52 -Inoltre, il fatto che lâ??articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95 faccia riferimento a â??fondati motivi per ritenere cheâ?• il richiedente protezione internazionale costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in questione, mentre lâ??articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di questâ??ultima riguarda il caso in cui, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravitÃ, tale richiedente â??costituisceâ?• un pericolo per la comunitA di tale Stato membro, tende a indicare che la prima di tali disposizioni pu \tilde{A}^2 coprire non solo un pericolo reale e attuale, ma anche un pericolo potenziale (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 2 aprile 2020, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), C-715/17, C-718/17 e C-719/17, EU:C:2020:257, punto 157 e giurisprudenza ivi citata, e del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C-8/22, EU:C:2023:542, punti 52 e 53).â?• con la successiva precisazione che la??autoritA competente deve procedere alla valutazione delle circostanze specifiche per ciascun caso e che â??54 â?? Risulta infatti dai termini di tali disposizioni che detta autoritA deve disporre di un margine di discrezionalitA per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi debbano, o no, dar luogo alla revoca dello status di rifugiato o al rifiuto del riconoscimento di questâ??ultimo, ciÃ2 che esclude che la constatazione della??esistenza di un pericolo per tale sicurezza implichi automaticamente tale decisioneâ?•.

5.7. In linea con la giurisprudenza eurounitaria va, quindi affermato che â??Il combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 251/2007, che consente agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato se â??sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Statoâ?• tende a indicare che tale disposizione può coprire non solo un pericolo reale e attuale, ma anche un pericolo potenziale, in quanto lâ??autorità amministrativa deve disporre di un margine di discrezionalità per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi debbano, o no, dar luogo alla revoca dello status di rifugiato o al rifiuto del riconoscimento di questâ??ultimo; spetta al giudice del procedimento di

impugnazione ex art. 35 bis del D.Lgs. n. 25/2008, senza sovrapporsi alla valutazione discrezionale compiuta dallâ??autorità competente, il controllo, nel contraddittorio tra le parti che connota il giusto processo, di proporzionalità e di adeguatezza nella vicenda concreta, alla luce del bene della sicurezza dello Stato e del diritto soggettivo allo status di rifugiatoâ?•.

Nel caso in esame, il Tribunale non si \tilde{A} " attenuto a questi principi perch \tilde{A} © il controllo di proporzionalit \tilde{A} e adeguatezza \tilde{A} " stata centrata sulla concretezza del rischio (fol. 9 del decr. imp.), che non \tilde{A} " stata ravvisata; tale valutazione non risulta, quindi, conforme al parametro normativo ed alla giurisprudenza eurounitaria maturata sul punto che attesta la nozione di pericolo rilevante, nella fattispecie legale, nel pi \tilde{A}^1 ampio spettro della sussistenza di \hat{a} ??fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato \hat{a} ?•.

Lâ??applicazione del criterio di giudizio prescelto dal Tribunale -ossia la necessaria sussistenza di un livello di concretezza del rischio di passaggio allâ??azione offensiva, che solo potrebbe assurgere a pericolo per la sicurezza nazionale e giustificare la revoca dei benefici che si ricollegano allo status di rifugiato â?? finisce irragionevolmente con il delimitare la possibilità di revoca ai soli casi in cui la condotta si sia estrinsecata sul piano fenomenico, così escludendo ogni rilevanza a comportamenti ex ante idonei ad attentare al bene superindividuale della sicurezza nazionale.

6. In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese di giudizio, anche del presente grado.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalit\tilde{A} delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

â?? Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese di giudizio del presente grado;

â?? Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalitĂ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2025.

Campi meta

Massima: In materia di revoca dello status di rifugiato per ragioni di sicurezza dello Stato, qualora il provvedimento amministrativo sia motivato per relationem a un documento con classifica di segretezza, il giudice non pu \tilde{A}^2 considerarlo irrilevante (tamquam non esset) a causa della sua mancata produzione, ma deve attivare la procedura di ostensione controllata prevista dall'art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, al fine di bilanciare le esigenze di sicurezza nazionale con il diritto di difesa.

Supporto Alla Lettura:

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La *protezione internazionale* Ã" la categoria generale delle figure del diritto di asilo, che lâ??art. 10 Cost. riconosce allo straniero che nel suo Paese non può esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il nostro sistema prevede tre figure di protezione:

- *status di rifugiato*: riguarda il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalitÃ, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le medesime ragioni sopra esposte e non può, o non vuole, farvi ritorno (nellâ??ambito di tali forme di persecuzione, sono state ricomprese alcune specifiche ipotesi fra cui la condizione degli omosessuali incriminati o a rischio di incriminazione perché nei loro Paesi gli atti omosessuali sono reato; la condizione delle donne a rischio di mutilazioni genitali femminili; la condizione dei fedeli di pratiche religiose proibite);
- protezione sussidiaria: concerne il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, da individuarsi nella condanna a morte o nellâ??esecuzione della pena di morte, oppure nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante oppure, infine, nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
- protezione umanitaria: non Ã" uno status, Ã" prevista da leggi nazionali che attuano il suggerimento europeo di proteggere persone in stato di vulnerabilitÃ, per le quali sussistano gravi motivi umanitari (es. le ipotesi di minori non accompagnati; persone a rischio di epidemie nel proprio Paese; persone provenienti da paesi in cui vi Ã" un conflitto armato non così grave da giustificare la protezione sussidiaria; richiedenti che, avendo in attesa della decisione sulla domanda avuto modo di inserirsi stabilmente nella società nazionale, non vanno sradicate dal nuovo contesto di vita).

Lo status di rifugiato Ã" tendenzialmente permanente mentre la protezione sussidiaria dura cinque anni rinnovabili; entrambi possono essere revocati per seri motivi (es. commissione di reati gravi) oppure per il miglioramento radicale della situazione del Paese di origine. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dura di solito due anni rinnovabili ed Ã" rilasciato dal Questore (non dal giudice o dallâ??organo amministrativo, che si limitano a dichiarare che ve ne sono le condizioni). La domanda di protezione lÃo protezione lão protezione la edi stabilite dalla legge. La